



COMUNE DI GALLIO
Via Roma n. 2 – 36032 Gallio (Vicenza)
Cod. Fisc. 84001130248 – P.IVA 00174060244

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 – Finalità del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di diritto allo studio.

Art. 2 – Destinatari del servizio

Il servizio è rivolto agli alunni residenti nel comune di Gallio che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola media inferiore.

Art. 3 – Modalità di fruizione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è organizzato su diversi percorsi che garantiscono il collegamento alle istituzioni scolastiche per la frazione e le località dislocate nelle zone più lontane del territorio comunale: C.da Zaibena, Stoccareddo, Ronchi Davanti, Ronchi di Dietro, Marini, Campanella, Sambugari, Schivi, Bertigo, Stellar, Leghen, Costa, Zebbo, Rotz, Camona.
2. Il servizio può essere fruito da tutti gli alunni la cui abitazione dista non meno di 400 (quattrocento) metri dalla scuola di pertinenza o di frequenza, previa presentazione di formale domanda che dovrà pervenire all'Ufficio Pubblica Istruzione dal 1° (primo) maggio e non oltre il 30 (trenta) giugno di ogni anno, nel rispetto del numero di posti a sedere previsti per ciascun automezzo.
3. Nell'eventualità che pervengano all'ufficio competente domande ad anno scolastico iniziato, gli utenti potranno usufruire del servizio e delle fermate già stabilite qualora rimangano posti disponibili in relazione alla capienza massima di ogni mezzo.
4. In caso di esistenza di servizio pubblico di linea, il servizio comunale di trasporto scolastico può non essere effettuato.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda di iscrizione, da redigersi su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Pubblica Istruzione, dovrà pervenire entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, allo scopo di consentire l'organizzazione del servizio.

Art. 5 – Esecuzione del servizio

1. All'interno del territorio comunale sono indicate con apposita segnaletica le fermate per lo scuolabus.
2. Il servizio potrà essere sospeso qualora venissero a mancare le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento dello stesso.

Art. 6 – Norme per l'utilizzo del servizio

1. Il genitore richiedente accompagna il minore alla fermata prevista all'orario indicato nella lettera di concessione del servizio.
2. Il genitore richiedente assicura la propria presenza, o quella di un adulto regolarmente delegato, alla fermata prevista per il rientro per la presa in consegna del minore.

3. L'autista in servizio, o l'eventuale accompagnatore, non consegna i minori a persone non autorizzate e comunque non può avere responsabilità legate al ritiro e alla consegna degli alunni.
4. La presenza di un genitore o di un adulto autorizzato si rende assolutamente obbligatoria per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia.
5. Il genitore assente potrà essere giustificato per due volte nel corso dell'anno scolastico; in caso di recidività l'Ufficio Pubblica Istruzione potrà valutare la sospensione temporanea del servizio o la revoca definitiva della concessione di trasporto all'alunno.

Art. 7 – Norme di comportamento

Durante il periodo di utilizzo del servizio, gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto e rispettoso degli altri utenti, del personale di accompagnamento e dei conducenti, utilizzando i posti a sedere liberi. In caso di comportamento scorretto, dovranno attenersi alle direttive ricevute dal personale adulto presente sui mezzi a qualsiasi titolo. Il mantenimento e il ripetersi di atti e comportamenti scorretti e richiamati daranno avvio a procedure di segnalazione all'Ufficio Istruzione che, oltre al richiamo, potrà valutare anche la sospensione temporanea o definitiva del servizio stesso.

I genitori o tutori degli utenti saranno ritenuti responsabili per danni a terzi o a cose che gli utenti stessi causeranno durante l'utilizzo del servizio e saranno chiamati al risarcimento del danno.

Art. 8 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

La contribuzione per la copertura dei costi a carico delle famiglie è determinata attraverso un apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

Le tariffe del servizio possono essere adeguate periodicamente in occasione di ogni anno scolastico in relazione ad aumenti dei costi sostenuti dall'Amministrazione per la gestione del servizio.

Sono previste riduzioni nel caso di terza o ulteriore contemporanea iscrizione al servizio dello stesso nucleo familiare.

Art. 9 – Pagamento del servizio

La quota fissata annualmente da porre a carico della famiglie degli utenti dovrà essere corrisposta in due rate:

- la prima pari al 50% entro il 31 gennaio;
- la seconda pari al restante 50% entro il 30 giugno.

Nel caso in cui il genitore che ha fatto richiesta del servizio non desiderasse più avvalersene, dovrà presentare formale rinuncia scritta all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune; agli utenti che rinunceranno entro il 31 dicembre non verrà addebitata la seconda rata; per gli utenti che rinunceranno successivamente al 31 dicembre, verrà addebitato l'intero importo.